



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle
attività produttive

Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

Roma, 08 MAG. 2014

[REDACTED]
[REDACTED] S.R.L. STP
VIA [REDACTED]
[REDACTED] (00000)

Direzione Regionale dell'Emilia
Romagna
Via Marco Polo n.60
Bologna

Prot.

OGGETTO: Reddito prodotto da S.t.p. - qualificazione fiscale (art. 10, comma 3, legge n. 183 del 2011; artt. 6, comma 3, 81, comma 1 e 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR

Interpello [REDACTED]-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.

[REDACTED]- [REDACTED] S.R.L. STP

Codice Fiscale [REDACTED] Partita IVA [REDACTED]

Istanza presentata il 30/01/2014

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 della L. n. 183 del 2011, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Sig. [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della "[REDACTED] S.r.l. S.t.p.", avente sede in [REDACTED] (00000), C.F. e P.IVA [REDACTED], fa presente che la società è stata costituita in data [REDACTED] nella forma di società tra professionisti (di seguito s.t.p.), avente ad oggetto l'esercizio in via

esclusiva da parte dei soci di tutte le attività proprie delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro, riservate o consentite dalla legge ai professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali. La s.t.p. comprende nella propria compagine sociale anche soci non professionisti per finalità di investimento.

L'istante rappresenta che l'art. 10, comma 3, della legge n. 183 del 2011, istitutivo di tali tipi di società, e il relativo regolamento attuativo non hanno definito la natura del reddito prodotto dalle s.t.p. ed il conseguente trattamento dei soci.

Richiama il disegno di legge presentato al Senato il 23 luglio 2013 recante "misure per la semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo" contenente una disposizione che attribuisce esplicitamente alle s.t.p. regolamentate nel sistema ordinistico il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti, in termini di qualificazione del reddito prodotto come reddito di lavoro autonomo e di attribuzione dello stesso per trasparenza ai soci.

Chiede chiarimenti in merito al regime di tassazione applicabile, con particolare riferimento:

- alla determinazione del reddito prodotto dalla s.t.p.;
- alla determinazione ai fini IRAP, del valore della produzione netta;
- all'eventuale assoggettamento dei compensi alla ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del D.p.r. n. 600 del 1973;
- all'eventuale assoggettamento di ciascun professionista, in relazione alla propria quota di reddito, all'obbligo di versamento del contributo soggettivo della cassa di previdenza.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che:

- la determinazione del reddito prodotto dalla s.t.p. debba avvenire in base al regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del TUIR, con conseguente qualificazione del reddito prodotto come reddito di lavoro autonomo e imputazione a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, del reddito in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili;
- la determinazione, ai fini IRAP, del valore della produzione netta debba avvenire secondo le regole previste per i soggetti esercenti arti e professioni ex art. 8, del D.Lgs. n.446 del 1997;
- i compensi debbano essere assoggettati alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973;
- ciascun professionista debba essere assoggettato, in relazione alla propria quota di reddito, all'obbligo di versamento del contributo soggettivo della cassa di previdenza.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, consente "*la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile*", ossia società di persone, società di capitali e cooperative.

Il successivo comma 4 dell'art. 10 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti (di seguito s.t.p.) le società il cui atto costitutivo preveda, fra l'altro, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e l'ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, sempreché il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle

deliberazioni o decisioni dei soci.

Il comma 5 dell'art. 10 prevede, inoltre, che la denominazione sociale delle s.t.p., in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. Il regolamento di attuazione, adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il DM n. 34 del 2013, prevede, tra l'altro, che:

- la società tra professionisti è iscritta, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia nella sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 96 del 2001 (art. 7) e in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuto presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti (art. 8, comma 1);
- ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società tra professionisti risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta (art. 12, comma 1);

In base alle disposizioni richiamate risulta che le s.t.p. possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa.

Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo le deroghe ed integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo. Ne consegue che anche per le s.t.p. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa.

Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle s.t.p., non assume alcuna

rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.

Con riferimento al primo quesito, pertanto, i redditi prodotti dalla s.t.p. costituita nella forma di s.r.l. sono redditi di impresa ai sensi dell'art. 81 del TUIR.

La predetta qualificazione rileva anche ai fini dell'applicazione dell'IRAP di cui al d.lgs. n. 446 del 1997.

In considerazione della natura del reddito prodotto, i compensi relativi alle prestazioni rese dalla s.t.p. non sono soggetti alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.

La risposta, conforme all'avviso espresso dal Dipartimento delle finanze, riguarda esclusivamente i profili fiscali dell'interpello e non implica una valutazione sui presupposti civilistici della costituzione della s.t.p. e sugli aspetti previdenziali, estranei alla competenza della scrivente.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

**PER IL DIRETTORE CENTRALE
IL CAPO SETTORE**

Gaetano Scala

